

**SI AVVISANO**  
**TUTTI GLI ESERCENTI INTERESSATI**  
**CHE PER EFFETTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA**  
**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 5 AGOSTO 2013 "DISPOSIZIONI PER**  
**LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO**  
**PATOLOGICO (GAP)", AVVENUTO CON LEGGE REGIONALE N. 1**  
**DEL 27 FEBBRAIO 2020**

e in modo particolare gli artt.:

**Art. 4**  
**(Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni)**

1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l'apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto.

.....

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.

.....

**Art. 11 bis**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Le limitazioni di cui all'articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i trenta mesi successivi a tale data, a quanto previsto all'articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell'Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

3. Le limitazioni di cui all'articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

**PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI DEVONO PROVVEDERE ALL'ADEGUAMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 27.08.2022.**